

Decreto Legge 130 del 21 ottobre 2020

Scheda di lettura a cura del Dipartimento immigrazione della CGIL Lombardia
- aggiornata al 26.10.2020 -

Indice

Premessa

1. Conversione dei permessi di soggiorno
2. Protezione umanitaria - Protezione speciale – permesso di soggiorno per protezione speciale
3. Permesso di soggiorno per cure mediche
4. Permesso di soggiorno per calamità
5. Permesso di soggiorno per ricerca scientifica
6. Conversione del permesso di soggiorno rilasciato ai minori affidati
7. Permesso di soggiorno per assistenza minori
8. Riconoscimento della Protezione Internazionale
 - 8.1 - Esame prioritario
 - 8.2 - Procedura Accelerata
 - 8.3 - Manifesta infondatezza
 - 8.4 - Domanda reiterata in fase di espulsione
 - 8.5 - Decisione della Commissione Territoriale
9. Controversie in materia di riconoscimento della Protezione Internazionale
10. Norme transitorie
11. Iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo
12. Trattenimento nei centri di permanenza e rimpatrio (Cpr)
13. Trattenimento dei richiedenti asilo
14. Tutela dei diritti dei cittadini stranieri trattenuti nei cpr e negli hotspot – ruolo del Garante
15. Accoglienza di richiedenti Protezione Internazionale e titolari di protezione
16. Sistema di accoglienza e integrazione – Sai (Ex Siproimi, Ex Sprar)
 - 16.1 - Beneficiari
17. Cittadinanza
18. Soccorso in mare

Premessa

Il Decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, **è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21.10.2020, ed è entrato in vigore il 22.10.2020.**

Di seguito si riportano in sintesi i principali contenuti in materia di immigrazione e protezione internazionale contenuti nel provvedimento.

1 - CONVERSIONE DEI PERMESSI DI SOGGIORNO

Il DL 130/2020 integra l'art. 6 TUI con il comma 1bis individuando le tipologie di permessi di soggiorno per le quali è ammessa la conversione per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti. Si tratta dei permessi di soggiorno per protezione speciale (ad eccezione dei casi per i quali ricorrano le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale), per calamità, per residenza elettiva (rilasciato a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia), per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, per attività sportiva, per lavoro di tipo artistico (tra questi anche i ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento), per motivi religiosi e per assistenza minori (**art. 1 comma 1 lettera b) del DL 130/2020**).

2 - PROTEZIONE UMANITARIA - PROTEZIONE SPECIALE – PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SPECIALE

Il DL 130/2020 reintroduce all'art. 5 comma 6 del TUI il richiamo al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali da parte dello Stato italiano prima di rifiutare o revocare il permesso di soggiorno al cittadino straniero. Con l'entrata in vigore del DL n. 113/2020, è stato abrogato il riferimento "...salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano..." che consentiva il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (**art. 1 comma 1 lettera a) del DL 130/2020**).

Il DL 113/2020 convertito nella Legge 132/2020 ha abrogato l'art. 11 comma 1 lettera c-ter) che disciplinava il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il DL 130/2020 non interviene al riguardo.

E' da evidenziare che il DL 130/2020 riformula il comma 1.1 dell'articolo 19 del TUI. La nuova versione individua i casi di divieto di respingimento, di espulsione o di estradizione per i quali è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. In primo luogo, viene precisato che tali divieti vigono anche nei confronti di coloro per i quali sussiste il rischio di essere sottoposti a tortura, a trattamenti inumani o degradanti, tenendo conto dell'esistenza nello Stato verso il quale si dovesse realizzare l'allontanamento, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani. L'articolo inoltre prevede che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. A tal fine deve essere valutata la natura e la effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine (**art. 1 lettera e), n.1 DL 130/2020**).

All'**articolo 19 del T.U.I.** viene inserito il **comma 1.2** che specifica che nei casi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti del divieto di respingimento ed espulsione previsti dal comma 1 (divieto di espulsione o di respingimento per persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua etc...) e dal citato comma 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio un permesso per protezione speciale. Nei casi in cui la domanda di rilascio del permesso viene presentata al Questore, qualora ricorrano i suddetti requisiti, allo straniero è rilasciato il permesso di soggiorno per protezione speciale previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale (**art. 1 lettera e), n.2 DL 130/2020**).

Si richiama l'art. 32 del Dlgs 25/2020 per evidenziare che la durata del permesso di soggiorno per protezione speciale viene innalzata da uno a due anni. Inoltre è prevista la possibilità di convertire tale permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ad eccezione dei casi per i quali ricorrano le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale (**articolo 2 comma 1 lettera e del DL 130/2020**).

3 - PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE

La versione dell'articolo 19, comma 2, lett. *d-bis* del T.U.I. precedentemente in vigore prevedeva il divieto di espulsione o di respingimento per gli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità. Con la formulazione introdotta dal DL 130/2020, invece, il cittadino straniero presente in Italia potrà ottenere il permesso di soggiorno se versa in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie (**art. 1 lettera e), n.3 DL 130/2020**). Per questi casi, si ricorda che il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche valido per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria e comunque per un periodo non superiore ad un anno.

La lettera e), n. 3) dell'art. 2 del DL 130/2020 inserisce, all'articolo 32, il comma 3.1 che stabilisce che nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche previsto all'articolo 19, comma 2, lett. *D-bis*) TUI. Attenzione: quest'ultima tipologia di permesso non deve essere confusa con il titolo di soggiorno previsto dall'art. 36 del TUI (ingresso e soggiorno per cure mediche) per il quale è ora consentito lo svolgimento di una attività lavorativa (**art. 1 comma 1 lettera i) del DL 130/2020**).

4 - PERMESSO DI SOGGIORNO PER CALAMITÀ

Il permesso di soggiorno per calamità di cui all'articolo 20- *bis* del TUI veniva rilasciato solo in presenza di una calamità contingente e eccezionale. Il DL invece, prevede il rilascio del titolo di soggiorno con validità di sei mesi quando si verifica una calamità qualificata come grave. Il rinnovo è previsto fino a quando permangono le condizioni di grave calamità. Inoltre, per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lett. b) del decreto, è prevista la possibilità di conversione per lavoro del permesso di soggiorno per calamità (**art. 1 comma 1 lettera f) del DL 130/2020**).

5 - PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICERCA SCIENTIFICA

Il DL 130/2020 ai fini della convertibilità in motivi di lavoro del permesso di soggiorno per ricerca scientifica, già prevista dall'articolo 27-ter, comma 9-*bis* TUI, elimina sia la necessità di dimostrare la disponibilità di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale sia, per ciò che attiene all'assistenza sanitaria, il riferimento specifico al comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che prevede l'obbligo di assicurazione contro il rischio di malattie, infortunio e maternità (**art. 1 comma 1 lettera g) del DL 130/2020**).

6 - CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO RILASCIATO AI MINORI AFFIDATI

L'art. 32 comma 1bis del TUI prevede l'emissione di un parere della Direzione generale preposta del Ministero del lavoro (ex Comitato minori stranieri non accompagnati) ai fini della conversione del permesso di soggiorno per minore età/affidamento in motivi di studio o lavoro, al compimento della maggiore età del minore. Il DL 130/2020 ripristina il principio abrogato dal DL 113/2020, secondo cui il mancato rilascio del parere predetto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno (**art. 1 comma 1 lettera h) del DL 130/2020**).

7 - PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASSISTENZA MINORI

La lettera e), n. 3) dell'art. 2 del DL 130/2020 inserisce il comma 3.2 all'articolo 32 del Dlgs 25/2008 il quale stabilisce che nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non è accolta e nel corso del procedimento emergono i presupposti di cui all'articolo 31, comma 3 TUI inerenti lo sviluppo psicofisico, dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, la

Commissione territoriale informa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente, per l'eventuale attivazione delle misure di assistenza in favore del minore.

8 - RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

L'**articolo 2** si occupa del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale.

8.1 - Esame prioritario

Al **comma 1, lettera a) dell'art. 2 del DL 130/2020**, modifica l'articolo 28 del Dlgs 25/2020. Quest'ultimo tratta i casi in cui è previsto l'esame prioritario delle domande di protezione internazionale, differenziandoli da quelli per i quali invece, è adottata una procedura accelerata. Il nuovo articolo 28 al comma 1 prevede che sia il Presidente della Commissione territoriale a decidere se la trattazione della domanda di protezione debba avvenire applicando l'esame prioritario o riconducendo la stessa nell'ambito della procedura accelerata di cui all'art. 28bis del Dlgs 25/2008.

Alla domanda di protezione si applica l'esame prioritario quando:

- a) ad una prima valutazione, essa è verosimilmente fondata (prima era "palesamente fondata");
- b) essa è presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;
- c) quando la Commissione ritiene di omettere l'audizione del richiedente perché ricorrono sufficienti motivi per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

La Commissione Territoriale informa l'interessato della decisione di ammettere la sua domanda alla procedura prioritaria all'avvio del colloquio personale (**art. 2 comma 1 lettera a) DL 130/2020**).

8.2 - Procedura accelerata

Dall'**art. 2 comma 1 lettera a) DL 130/2020**, l'articolo 28-bis del Dlgs 25/2008 precedentemente in vigore è sostituito da una sua nuova versione che chiarisce i casi e i termini della procedura accelerata del riconoscimento della protezione internazionale. A seconda dei casi previsti, la Commissione Territoriale è chiamata a pronunciarsi entro 5 o 2 gg dalla trasmissione della documentazione da parte della Questura. Rientra in queste procedure il caso della domanda presentata da persona sottoposta a procedimento penale o condannata, anche in via non definitiva, per uno dei reati che costituiscono motivo di diniego dello status di rifugiato o di esclusione della protezione sussidiaria. Il **comma 1, lettera e), n. 1) dell'art. 1 del DL 130/2020** elimina il comma 1-bis dell'articolo 32, del Dlgs 25/2008, che disciplinava la procedura immediata per le domande di protezione internazionale presentate da richiedenti che sono sottoposti a procedimento penale o sono stati condannati per reati che comportano il diniego dello status di rifugiato o l'esclusione dallo status di protezione sussidiaria della medesima fonte normativa.

Infine, è escluso che le procedure accelerate possano essere applicate a minori non accompagnati (**art. 2 comma 1 lettera b) DL 130/2020**).

8.3 - Manifesta infondatezza

Le decisioni di rigetto per manifesta infondatezza non si applicano alle domande di protezione internazionale presentate dai richiedenti vulnerabili come definiti dall'articolo 17 del Dlgs 142/2015 (**art. 2 comma 1 lettera c) DL 130/2020**).

8.4 - Domanda reiterata in fase di espulsione

Il DL 130/2020 interviene sulla particolare casistica della domanda reiterata presentata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, di cui all'articolo 29-bis del Dlgs 25/2008. La Questura è tenuta a trasmettere con immediatezza la documentazione al Presidente della Commissione Territoriale il quale è chiamato ad assumere la decisione di inammissibilità della domanda qualora il richiedente non abbia addotto nuovi elementi in merito alle motivazioni della stessa. L'esame preliminare deve essere compiuto entro tre giorni dalla trasmissione della domanda (**art. 2 comma 1 lettera d) DL 130/2020**).

L'art. 3 comma 2, lett. b) numero 1.2 del DL 130/2020 modifica l'art. 6, comma 2, lett. a) del Dlgs 142/2015 prevedendo il trattenimento nei CPR del richiedente asilo che abbia reiterato la domanda durante la fase di espulsione di cui all'articolo 29-bis Dlgs 25/2020.

8.5 - Decisione della Commissione Territoriale

L'art. 2 comma 1 lettera e) n. 3 del DL 130/2020 come già detto in precedenza, inserisce dopo il comma 3 dell'articolo 32 del Dlgs 25/2008, i commi 3.1 e 3.2. Il primo prevede che la Commissione territoriale qualora ricorrano le ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale e verificati i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per "cure mediche" di cui all'articolo 19, comma 2, lett. D-bis), trasmetta al Questore gli atti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche. Il secondo stabilisce che nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non è accolta e nel corso del procedimento emergono i presupposti di cui all'articolo 31, comma 3 TUI inerenti lo sviluppo psicofisico, dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, la Commissione territoriale informa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente, per l'eventuale attivazione delle misure di assistenza in favore del minore.

9 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

La **lettera f) dell'art. 2 del DL 130/2020** si dedica agli interventi di modifica del processo di protezione internazionale, con riguardo all'efficacia sospensiva del ricorso e dell'istanza cautelare.

Essa introduce una modifica al comma 2, articolo 35-bis, del Dlgs 25/2008, per cui per tutti i casi in cui è prevista l'applicazione della procedura accelerata di cui all'art. 28bis del Dlgs 25/2008, i termini per la presentazione del ricorso di primo grado contro la decisione negativa della Commissione Territoriale sono ridotti della metà: 15 giorni anziché 30, ovvero 30gg invece che 60 se il ricorrente risiede all'estero.

Si prevede che la proposizione del ricorso non sospenda l'efficacia del provvedimento negativo della Commissione Territoriale impugnato avanti il Tribunale anche quando la domanda di protezione internazionale sia stata presentata dal richiedente proveniente da Paese di origine sicuro ovvero dal richiedente in condizioni di irregolarità che presenti la domanda al solo scopo di ritardare o impedire una decisione di rimpatrio o da persone che sono sottoposte a procedimento penale ovvero da persone che sono state condannate per reati che prevedono il diniego dello status di rifugiato, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), Dlgs 251/2007 o l'esclusione dallo status di protezione sussidiaria, ex articolo 16, comma 1, lettera d-bis) della medesima fonte normativa.

Per i casi citati sopra, oltre a quelli già previsti dalla norma precedentemente in vigore, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni, è possibile presentare la domanda affinché il provvedimento impugnato venga sospeso. La Sezione specializzata del Tribunale in composizione collegiale è chiamata a pronunciarsi entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza.

La proposizione del ricorso o della domanda di sospensiva non interrompe l'efficacia del provvedimento che dichiara inammissibile per la seconda volta la domanda di riconoscimento della protezione internazionale senza che il richiedente abbia presentato nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine (art. 29 comma 1 lettera b) del Dlgs 25/2008); ovvero nel caso in cui la domanda sia stata dichiarata inammissibile perché reiterata durante la fase dell'allontanamento (art. 29bis Dlgs 25/2008).

10 - NORME TRANSITORIE

L'art. 15 del DL 130/2020 introduce due norme transitorie di rilievo.

Il **comma 1** prevede che le disposizioni contenute nell'art. 1 comma 1 **lettera a)** (reintroduzione del rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali), **lettera e)** (riferito all'introduzione dei commi 1.1 e 1.2 dell'art. 19 TUI riguardanti il divieto di espulsione e di respingimento per tortura o di trattamenti inumani o degradanti e il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale) e **lettera f)** (relativa ai presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per calamità), si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto (22.10.2020) avanti alle commissioni

territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con l'esclusione di quelli nei quali si stia svolgendo il giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione.

Il **comma 2** stabilisce che l'articolo 2 comma 1 **lettere a)** (esame prioritario), **lettera b)** (procedure accelerate), lettera c) (manifesta infondatezza non applicabile ai richiedenti vulnerabili), lettera d) (domanda reiterata in fase di allontanamento), **lettera e)** (modalità di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale) del DL 130/2020 si applichino ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del DL avanti le Commissioni territoriali.

Nulla è previsto in merito all'applicazione transitoria delle modifiche apportate all'art. 35 bis del Dlgs 25/2008 relativamente ai termini e all'effetto sospensivo delle controversie in materia di riconoscimento di riconoscimento della protezione internazionale.

11 - ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI RICHIEDENTI ASILO

L'art. 3 comma 2, lettera a) del DL 130/2020 interviene in materia di diritto all'iscrizione anagrafica del richiedente la protezione internazionale dopo l'intervento della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 186 del 9 luglio 2020 ha dichiarato illegittimo l'articolo 13 del D.L. 113/2018. Il DL ripristina tale diritto per il richiedente protezione internazionale in possesso del permesso di soggiorno o della ricevuta dello stesso, secondo le forme ordinarie o come convivenza nel caso di richiedenti ospitati nei centri. Ai richiedenti è rilasciata una carta d'identità di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni.

12 - TRATTENIMENTO NEI CENTRI RI PERMANENZA E RIMPATRIO (CPR)

L'articolo 3 comma 1 del DL 130/2020 introduce alcune importanti novità in merito alle modalità di trattenimento dei cittadini stranieri. La **lettera c) n. 1** prevede che il Questore richieda alla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere del Dipartimento di P.S. del Ministero dell'Interno di individuare il centro per il rimpatrio ove trasferire lo straniero destinatario di provvedimento di trattenimento. La **lettera c), n. 2** allo scopo di assicurare che nei casi di insufficiente disponibilità di posti in tali strutture, individua due criteri di priorità per il trattenimento nei centri di permanenza per il rimpatrio: per coloro che sono considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti all'articolo 4, comma 3, terzo periodo, e all'articolo 5, comma 5-bis del TUI, riguardanti le condizioni ostative al rilascio del visto e del permesso di soggiorno; per coloro che provengono da Stati con i quali l'Italia abbia stipulato accordi di riammissione o altre intese in materia di rimpatrio.

La **lettera c), n. 3** riduce i tempi massimi di trattenimento da centottanta a novanta giorni, prorogabili di ulteriori trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.

L'articolo 6 inserendo il comma 7bis all'art. 14 del TUI, dispone che per i delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento all'interno nei CPR o nei punti di crisi (cd Hotspot), per i quali è previsto l'arresto obbligatorio e facoltativo, quando non è possibile procedere ad arresto per ragioni di ordine o sicurezza pubblica, è da considerarsi in flagranza colui il quale risulti autore del fatto, anche sulla scorta di documentazione video o fotografica. L'arresto è in questo caso consentito entro quarantotto ore dalla commissione del fatto. Per i sopra citati reati si procede con giudizio direttissimo salvo la necessità di disporre speciali indagini.

13 - TRATTENIMENTO DEI RICHIEDENTI ASILO

La lettera b) del comma 2 dell'art. 3 del DL 130/2020 modifica l'articolo 6, comma 2, lett. a) del Dlgs n.142/2015, introducendo il trattenimento del richiedente protezione internazionale nei CPR quando :

- ricorrono i requisiti per l'applicazione delle cause di esclusione dallo status di rifugiato, individuate dall'articolo 1, paragrafo F, della Convenzione di Ginevra del 1951, ovvero le ipotesi previste per il diniego dello status di rifugiato, di cui all'articolo 12, e per l'esclusione dallo status di protezione sussidiaria, ex articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
- la domanda reiterata è presentata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, di cui all'articolo 29-bis del Dlgs 25/2008;

- ricorrono le ipotesi di condanna anche non definitive per reati rilevanti che comportano il diniego dello status di rifugiato (articolo 12, comma 1, lett. c), decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero l'esclusione dallo status di protezione sussidiaria (articolo 16, comma 1, lett. d-bis decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251).

Per i casi citati in precedenza i trattenimenti sono disposti nel limite dei posti disponibili dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle strutture diverse e idonee, di cui all'articolo 13, comma 5-bis TUI.

Anche per i richiedenti la protezione internazionale vale la riduzione dei tempi massimi di trattenimento da centottanta a novanta giorni, prorogabili di ulteriori trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.

14 - TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI STRANIERI TRATTENUTI NEI CPR E NEGLI HOTSPOT – RUOLO DEL GARANTE

Come detto il **comma 1 dell'art. 3 del DL 130/2020** introduce alcune modifiche al TUI in materia di trattenimento dei cittadini stranieri.

La **lettera a)** stabilisce che gli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare e condotti in apposti punti di crisi (cd. hotspot), di cui all'articolo 10-ter TUI, siano tempestivamente informati dei diritti e delle facoltà connessi al procedimento di convalida dell'eventuale decreto di trattenimento, in una lingua da loro conosciuta ovvero ove non sia possibile in lingua francese, inglese o spagnola.

La **lettera b)** si riferisce al trattenimento dello straniero in strutture e locali idonei, diversi dai centri di permanenza per il rimpatrio, precisando che tale misura debba essere applicata nel pieno rispetto della dignità del trattenuto, così come previsto per i centri di permanenza per il rimpatrio.

Il **comma 4 dell'art. 3 del DL 130/2020** intende tutelare i diritti delle persone trattenute, in attesa dell'esecuzione coattiva di un provvedimento di espulsione o di respingimento. La **lettera a)** sostituisce il comma 2 dell'articolo 14 del TUI. Ora è previsto, in modo esplicito, che nei centri per il rimpatrio siano assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, ed inoltre che sia garantita l'informazione relativa allo status giuridico dello straniero trattenuto sul suo status, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignità. Si fa rinvio, per le regole di dettaglio all'art. 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il quale prevede che le disposizioni per la regolare convivenza e per l'erogazione dei servizi nei centri siano adottate dal Prefetto, sentito il Questore, in attuazione di quanto stabilito dal decreto di costituzione del centro e dalle direttive del Ministro dell'interno.

La **lettera b) del comma 4 dell'art. 3 del DL 130/2020** prevede che lo straniero trattenuto possa rivolgere istanze o reclami orali e scritti, anche in busta chiusa, al Garante nazionale e ai garanti regionali e locali delle persone detenute o private della libertà personale avverso le condizioni di trattenimento.

Il **comma 5** introduce una norma che integra le funzioni attribuite al Garante nazionale per le persone detenute o private della libertà personale, prevedendo la competenza ad esaminare la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti dagli stranieri trattenuti e a formulare raccomandazioni all'amministrazione interessata.

15 - ACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E TITOLARI DI PROTEZIONE

L'**articolo 4 del DL 130/2020** opera una ampia revisione del sistema complessivo di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di protezione.

Il **comma 1, lettera a)** riscrive l'articolo 8, Dlgs 142/2015 prevedendo, in particolare, che la prima assistenza sia svolta nei centri governativi (centri di prima accoglienza e CAS) e che l'accoglienza dei richiedenti asilo sia assicurata, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI, già Siproimi e Sprar), gestite dagli enti locali.

La **lettera b) n. 2)** all'articolo 9 del Dlgs 142/2015 (che regola l'attività dei centri governativi di prima accoglienza), introduce il comma 4-bis che stabilisce che il richiedente, dopo avere espletato le

operazioni preliminari di assistenza, in un arco temporale non definito, è trasferito, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). Il trasferimento è effettuato prioritariamente per i richiedenti vulnerabili.

La **lettera c)** interviene sull'articolo 10 del Dlgs 142/2015 riguardante le modalità di accoglienza, per affermare che i centri governativi di prima accoglienza e i centri di accoglienza straordinari siano caratterizzati da adeguati standard igienico-sanitari, che verranno individuati con un decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della salute, entro trenta giorni. Nelle strutture di accoglienza sono altresì erogati, anche con modalità di organizzazione su base territoriale, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio, secondo le disposizioni analitiche contenute nel capitolato di gara. Inoltre sono assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per le persone vulnerabili.

La **lettera d)** prevede che l'accoglienza nei Centri di accoglienza straordinaria (CAS) di cui all'art. 11 del Dlgs 142/2015, è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento dei richiedenti nelle strutture del SAI. Anche in questo caso il trasferimento dei soggetti vulnerabili di cui all'art. 17 del Dlgs 142/2015 è effettuato in via prioritaria.

La **lettera e)** ripristina la possibilità di avviare i richiedenti protezione internazionale a lavori di utilità sociale. La predetta disposizione introdotta dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 era stata abrogata dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132.

16 - SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE – SAI (EX SIPROIMI, EX SPRAR)

Il **comma 3 dell'art. 4 del DI 130/2020** è dedicato accoglienza, intervenendo sull'**articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39**. La denominazione del sistema viene modificata in "Sistema di accoglienza e integrazione", in precedenza SIPROIMI.

16.1 - Beneficiari

La **lettera b)** riscrive il comma 1 e inserisce il comma 1-bis all'articolo 1-sexies del DL 416/1989 convertito nella Legge 39/1990. E' previsto che gli Enti locali che gestiscono l'accoglienza nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) per i titolari di protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati, possano ospitare, nei limiti dei posti disponibili, i richiedenti asilo e, qualora non dispongano di altre forma di accoglienza, anche i titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale (che non abbiano compiuto atti che integrano cause di esclusione della protezione internazionale), per cure mediche di cui all'art. 19 comma 2 lettera d-bis TUI, per protezione sociale ex art. 18 TUI, per violenza domestica ex art. 18bis TUI, per calamità ex art. 20bis TUI, per sfruttamento lavorativo ex art. 22 comma 12quater TUI, per atti di particolare valore civile ex art. 42bis TUI, per "casi speciali regime transitorio" ex art. 1 comma 9 DL 113/2018. **Possano essere altresì accolti anche gli stranieri minori affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età destinatari del "proseguo amministrativo"**.

La **lettera c)** prevede che il Sistema di accoglienza e integrazione eroghi ai richiedenti protezione internazionale i servizi di primo livello. Tra questi sono compresi, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio. Per le altre categorie di beneficiari richiamati in precedenza sono riservati i servizi di secondo livello tra i quali sono compresi, oltre quelli previsti al primo livello, l'orientamento al lavoro e la formazione professionale.

L'articolo 5, comma 1, prevede che, per i beneficiari di misure di accoglienza accolti nel Sistema di accoglienza e integrazione, alla scadenza del periodo di accoglienza, siano avviati ulteriori progetti di integrazione, a cura delle Amministrazioni competenti e nei limiti delle risorse disponibili.

17 - CITTADINANZA

Il **comma 5 dell'art. 4 del DL 130/2020** riduce a 36 mesi il termine massimo dei procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza di cui agli artt. 5 e 9 della Legge 91/92. Il **comma 6** stabilisce che il nuovo termine si applica alle domande presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Il **comma 7** invece abroga il termine di 48 mesi previsto dall'art. 14 comma 2 del Dl 113/2020 convertito dalla Legge 132/2020.

18 - SOCCORSO IN MARE

Il DL 130/2020 interviene sulla questione del soccorso in mare con:

- le **lettere c) e d) comma 1 dell'art. 1 del DL 130/2020** che abrogano il comma 1-ter dell'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed i commi 6- *bis*, 6-*ter* e 6-*quater* dell'articolo 12 introdotti dal DL 113/2020 convertito nella Legge 132/2020;
- il **comma 2 dell'art. 1 del DL 130/2020** che modifica la materia della limitazione o divieto di transito di navi nel mare territoriale.

La nuova disciplina stabilisce che qualora ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica previsti dall'art. 83 del Codice della navigazione o legati alla violazione delle leggi sull'immigrazione dello Stato costiero (art. 19 della Convenzione di Montego Bay), il Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri può limitare o vietare il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. La disposizione non si applica in caso di operazioni di soccorso comunicate immediatamente al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera, effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, adottate in base agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare nonché dello statuto dei rifugiati, tenuto conto di quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria. Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione, il comandante dell'imbarcazione è punito con la reclusione fino a due anni (articolo 1102 del Codice di navigazione) e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.